

ASSOCIAZIONE CUORE SANO

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Cuore Sano

Il giorno 9 gennaio 2023 alle ore 15 presso il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, Parco Scientifico Neuromed, via dell'Elettronica – 86077 Pozzilli, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in data 2-1-2023.

Presenti: 7 soci (LR, LI, CC, GdG, MBD, AB, MB), 2 per delega (FDL e EDC), uno assente (VC).

La Presidente Dr.ssa Livia Rago, constata la presenza di tutti i Soci e con il loro consenso, incarica la Dr.ssa Chiara Cerletti di fungere da segretario della riunione e di redigerne il verbale.

La Presidente, richiamato il punto all'OdG "Modifica dello Statuto dell'Associazione per adeguarlo al Codice del Terzo Settore - decreto 117/2017 (art. 101, comma 2), secondo l'invito ricevuto nel documento "Domanda di iscrizione al RUNTS", inviato dalla Regione Molise in data 14-12-2022 (Prot. Partenza N. 206192 del 14-12-2022), chiede alla Dott.ssa Cerletti di relazionare sulla necessità di rivedere e adeguare lo Statuto dell'Associazione e di illustrare le modifiche proposte.

In risposta allo Statuto inviato alla Regione in data 30-11-22 – spiega la Dr.ssa Cerletti – l'ufficio regionale competente ha inviato una comunicazione via pec in data 14-12-2022, in cui si chiedevano ulteriori modifiche, da presentare entro 30 gg.

Per rispondere a questa richiesta e sulla base di un colloquio con una funzionaria dell'Ufficio Politiche Sociali della Regione, lo Statuto è stato riscritto mantenendo nella sostanza le caratteristiche del precedente Statuto (in particolare gli art. 3- 6, relativi a "finalità e attività), specificando con maggiori dettagli gli articoli riguardanti diritti e doveri dei soci e dei volontari, nonché i compiti degli organi sociali. Sono state introdotte altre specifiche, citando in modo puntuale i riferimenti agli articoli del Codice del Terzo Settore (D.Lgs luglio 2017 n.117/2017) che regola le organizzazioni di volontariato come Enti del Terzo Settore.

L'Assemblea ringrazia la Dott.ssa Cerletti per le spiegazioni e per il lavoro fatto ed approva all'unanimità il testo dello Statuto modificato nella versione del 9-1-2023.

Lo Statuto, approvato dall'Assemblea, verrà registrato all'Agenzia delle Entrate, e si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017, trattandosi di modifiche di adeguamento alla normativa ("natura inderogabile").

Viene riletto e approvato anche il testo del seguente Verbale dai presenti.

Alle ore 15.30, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Firme: Livia Rago, Presidente

Licia Iacoviello, Vice-presidente

Chiara Cerletti, Segretario/Tesoriere

Giovanni de Gaetano

Maria Benedetta Donati

Francesca De Lucia (delega a Maria Benedetta Donati)

Marialaura Bonaccio

Americo Bonanni

Elda Di Campoli in Antonelli (delega a Giovanni de Gaetano)

Sede legale: c/o Studio Pinto - Via Vittorio Veneto, 64 – 86100 Campobasso

CF: 92049530709

Protocollo Arrivo N. 8318/2023 del 12-01-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Fig. €
Ipot. €
Cat. €
Totale € Delega di pagamento del ESENTE

10/01/2023

22

3



Protocollo Arrivo N. 8318/2023 del 12-01-2023
Doc. Principale - Copia Documento

STATUTO
Associazione Cuore Sano
C.F. 92049530709

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 – Si modifica, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e della normativa vigente in materia, lo Statuto dell'associazione senza personalità giuridica denominata "Cuore Sano", Organizzazione di Volontariato con sede in Molise, Campobasso, presso lo studio commercialista Giovanni Pinto in via Vittorio Veneto, 64 – 86100. Soltanto dopo l'avvenuta iscrizione del presente statuto nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), la denominazione "Associazione Cuore Sano" sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o, in forma breve, con l'acronimo ETS.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione Cuore Sano, più avanti chiamata per brevità Associazione, è una Organizzazione di Volontariato (ODV) disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117/2017 (di seguito nominato CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Si ispira ai principi della democrazia e della trasparenza, del coinvolgimento e della partecipazione, dell'altruismo e della solidarietà, dell'assenza di fini di speculazione privata, dell'equità e della giustizia, della pace, della non violenza e della non prevaricazione.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione intende perseguire, senza fini di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolgere attività di interesse generale, riconducibili ai codici ICNPO: 2300 (istruzione professionale e degli adulti) e 12100 (altre attività non classificate altrove), e all'art. 5 comma 1 del CTS, alle lettere d)(educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa) e h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare attenzione alla prevenzione di tutte le patologie dell'essere umano).

Art. 4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
educazione alla salute e alla prevenzione delle malattie, alla diffusione nella popolazione generale della cultura scientifica e dei risultati della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
L'Associazione svolge inoltre attività di volontariato a sostegno del progetto Moli-sani, progetto di ricerca epidemiologica, volto a comprendere il ruolo degli stili di vita sulla salute e la prevenzione delle malattie, mediante le sue attività culturali, di informazione e di invito alla popolazione a partecipare al progetto stesso e a progetti epidemiologici correlati.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, o da prestazioni occasionali o di personale dipendente.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del CTS l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività di interesse generale i soci dell'Associazione possono ricevere solo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Protocollo Art. 10 N° 318/2023 del 12-01-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Soci

Art. 7 – Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, mosse da spirito di solidarietà, che si impegnano concretamente a realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dell'art. 32 del CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

Art. 8 – La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione a socio. L'ammissione del socio è annotata nel libro soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso, l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 – I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, purché iscritti da tre mesi nel libro dei soci, di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di svolgere le attività concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa annuale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo, ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci hanno il dovere di svolgere la propria attività in accordo con gli scopi dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 – La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, con decorrenza immediata. Resta l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione siano in condizione di inattività prolungata. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso stesso.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfaitario. Ai sensi del CTS (art. 17 comma 4), le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D-P-R n. 445/2000, art. 46, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per cui sia ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o con altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi del CTS (art. 18, comma 1), sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 - Possono essere riconosciuti come sostenitori tutte le persone che danno un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative dell'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 3 di questo statuto e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo (eventuale; diventa obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co.2 del CTS);
- f) il Revisore dei conti o l'Organo di revisione (eventuale; diventa obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 del CTS).

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e dal Presidente dell'Associazione o, in assenza, dal Vice-Presidente.

Ogni socio ha diritto ad un voto, se iscritto nel libro dei soci da almeno 3 mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o da chi ne fa le veci, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

Protocollo Arrivo N. 8318/1023 del 1/10/2023
Doc. Principale - Copia Documento

- entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Per convocare l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo, riunito, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della data stabilita, mediante invio di lettera raccomandata a.r., oppure consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede dell'Assemblea, l'ordine del giorno con i punti da discutere.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) dell'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifica dell'atto costitutivo e statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 19 – L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di 3 deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 – Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 21 – Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Protocollo Arrivo N° 8318/2023 del 12-01-2023
Doc. Principale Copia Documento

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea: è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente: il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telematiche, con solo 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Protocollo Arrivo N. 9318/2023 del 12-04-2023
Doc. Principale 7 Copia Documento

Art. 25 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con i vari soggetti pubblici e privati con i quali l'Associazione interagisce;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di oggettiva necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile alla sua adozione. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Il Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Art. 29 – Qualora i ricavi superino i limiti indicati dall'art. 30 del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 (comma 2) del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta amministrazione;

Protocollo Arrivo N. 8318/2023 del 12-01-2023
Doc. Principale - Copia Documento

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto finanziamento;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30 – Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione dei contributi pubblici da gestire.

Esercizio sociale, bilancio e patrimonio

Art. 31 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 5 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. Il Bilancio Sociale deve essere depositato presso il RUNTS, in osservanza della normativa vigente.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative dei soci;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e s.m.i., comunque secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 – Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) patrimonio iniziale di € 500,00;
- b) quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati
- c) beni immobili e mobili;
- d) contributi di privati, dello stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- f) donazioni, lasciti e successioni;
- g) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Art. 34 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione:

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane proprietà dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 – L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali.

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle delibere delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Convenzioni

Art. 36 – Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del CTS sono deliberate dall'Organo Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 37 – Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 2, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82.

Disposizioni transitorie

Protocollo Art. 36 del 12-04-2023 del 12-04-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Art. 38 - Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo e degli organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti di cui alla disciplina vigente.

Norma finale

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al CTS e alle loro eventuali variazioni.

Campobasso, 9 gennaio 2023

Il Presidente: Livia Rago

Livia Rago

I Soci:

Licia Iacoviello

Licia Iacoviello

Chiara Cerletti

Chiara Cerletti

Giovanni de Gaetano

Giovanni de Gaetano

Maria Benedetta Donati

Maria Benedetta Donati

Marialaura Bonaccio

Marialaura Bonaccio

Americo Bonanni

Americo Bonanni

Elda Di Campi in Antonelli (delega a GdG)

Elda Di Campi in Antonelli (delega a GdG)

Francesca De Lucia (delega a MBD)

Francesca De Lucia (delega a MBD)

Vincenzo Centritto

Vincenzo Centritto

Protocollo Attivo N. 9318/2023 del 12-01-2023
Doc. Principale - Copia Documento